

## **La libertà di scelta educativa**

26 aprile 2012

(Mons. A. Vincenzo Zani)

### Abstract

“Libertà di scuola”, “libertà di scelta educativa”, “libertà di insegnamento” sono termini che sottolineano aspetti diversi di una accezione che nell’uso corrente intende la libertà dei privati di dar vita a scuole proprie e la libertà dei genitori di scegliere l’istituzione scolastica che più corrisponde al proprio orientamento educativo.

1. Al di là della diversa tipologia di definizioni, la libertà effettiva di educazione è sancita a livello internazionale dalla *Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo* la quale, all’art. 26 afferma sia il diritto all’educazione di ogni persona come diritto al pieno sviluppo della personalità umana, sia il diritto prioritario dei genitori nella scelta del genere d’istruzione da impartire ai loro figli. Inoltre, lo stesso articolo sancisce la gratuità almeno dell’istruzione elementare e fondamentale e l’obbligatorietà dell’istruzione elementare, per cui lo Stato dovrà garantire con adeguati finanziamenti la libertà di scelta nei livelli di insegnamento che sono obbligatori e gratuiti: altrimenti, o si vanifica tale libertà costringendo a frequentare scuole in contrasto con le proprie convinzioni, pur di poter usufruire della gratuità, o si discriminano le famiglie che mandano i figli alle istituzioni private in quanto non possono godere del beneficio della gratuità. A sua volta, la risoluzione del *Parlamento Europeo* del 14-3-1984 stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di rendere effettivo l’esercizio della libertà di educazione anche a livello finanziario, assicurando alle scuole non statali i sussidi necessari allo svolgimento dei loro compiti e all’adempimento dei loro obblighi in condizioni eguali a quelle degli istituti pubblici senza discriminazioni<sup>1</sup>.

2. In Italia abbiamo dal 2000 la legge n. 62 sulla parità, approvata dopo la legge sull’*autonomia scolastica* della fine degli anni ’90. La legge sulla autonomia ha permesso di superare la concezione del sistema pubblico di istruzione come sistema statale di natura verticale, gerarchica, accentrata, burocratica e ministeriale in cui le scuole operano come uffici periferici del potere esecutivo e le istituzioni non statali si presentano come appendici marginali.

Nel contesto dell’autonomia, la legge sulla parità scolastica presenta alcune novità positive. La prima novità *l’architettura istituzionale* che essa delinea, mentre un secondo aspetto riguarda la *definizione di scuola paritaria* che è costituita dal riferimento a tre criteri diversi. Il primo è rappresentato dalla conformità agli ordinamenti generali che permette l’inserimento delle scuole paritarie nel sistema pubblico di istruzione. Il secondo parametro è offerto dalla

---

<sup>1</sup> Cfr. *Scuola e Comunità Europea*, Fidae, Roma 1984, pp. 62-63.

corrispondenza alla domanda formativa delle famiglie e degli studenti che diviene anche un ulteriore motivo di legittimazione della parità. Il terzo criterio è dato dalla conformità agli standard di qualità e di efficienza stabiliti dalla legge, che garantiscono la corrispondenza tra i livelli delle prestazioni offerti dalle scuole paritarie e le esigenze del sistema nazionale di istruzione.

È anche *apprezzabile* l'attribuzione alle scuole paritarie della piena libertà culturale e pedagogica con il diritto di dichiarare nel progetto educativo la propria ispirazione culturale o religiosa.

Accanto a questi principi positivi non mancano, tuttavia, gli aspetti *problematici* che riguardano soprattutto il concreto della vita scolastica. Anzitutto va detto che la legge 62 non introduce una parità piena, quale delineata dal comma 4 dell'art. 33 della Costituzione; in particolare, non è garantita l'attuazione del diritto costituzionale di eguale trattamento degli studenti delle scuole paritarie e il finanziamento viene rimesso alla imprevedibilità della situazione politica. In secondo luogo, va sottolineata l'ambiguità derivante dalla mescolanza tra parità e diritto allo studio e all'istruzione. La legge afferma principi giuridici di per sé validi ma di essi non viene valorizzata tutta la potenzialità concreta né le diverse possibili conseguenze sul piano pratico, dando così l'impressione che la parità sia offerta più per gli oneri che per il riconoscimento dei diritti: Paradigmatica è la disposizione che stabilisce l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizione di svantaggio senza fornire i mezzi adeguati per abbattere le barriere architettoniche e per pagare il sostegno per i ragazzi. Vi si riscontrano, poi carenze di natura applicativa tra cui: l'incertezza della disponibilità finanziaria, i rallentamenti dilatati nell'erogazione dei fondi destinati, l'eccesso delle prescrizioni e dei controlli burocratici, l'assenza a livello nazionale e periferico di uffici ministeriali referenti con specifiche competenze sulle scuole paritarie; l'esclusione sistematica da tutte le iniziative promosse a sostegno della professionalità del personale direttivo e docente delle scuole statali.

3. Oggi la scuola cattolica è presente in ogni parte del mondo. Esistono circa 200 mila istituzioni scolastiche, distribuite in tutti i continenti e frequentate da quasi 60 milioni di studenti; in esse insegnano oltre tre milioni e mezzo di docenti.

I principi di base sui quali si fondano la riflessione e l'opera educativa dei cristiani in ambito scolastico sono offerti in modo particolare dal Concilio Vaticano II. La dichiarazione conciliare *Gravissimum Educationis* del 1965, che riprende il pensiero tradizionale della Chiesa, afferma il diritto dei genitori e dei figli a una reale libertà di scelta della scuola a cui corrisponde il dovere dei pubblici poteri di renderne l'esercizio effettivo mediante sovvenzioni. Tale obbligo è visto nel quadro dell'osservanza della giustizia distributiva e del rispetto del principio di sussidiarietà che esclude ogni forma di monopolio scolastico.